

Sommario

Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights – diritti d'autore)	2
PARTE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	2
1 Scopo e campo d'applicazione	2
2 Definizioni e abbreviazioni	2
3 Accesso al libero mercato	2
4 Esercizio diritto d'accesso alla rete	2
5 Ritorno alla fornitura dell'Azienda	3
6 Costituzione del rapporto giuridico	3
7 Fine del rapporto giuridico	3
8 Disdetta straordinaria	3
9 Scambio d'informazioni e obblighi di notifica	3
10 Protezione dei dati	3
11 Svincolo trasmissione informazioni/dati personali (terzo GRD)	3
12 Messa a disposizione dei dati di misura (terzo GRD)	4
13 Tariffario	4
14 Rimunerazione energia produttori indipendenti	4
15 Fatturazione e condizioni di pagamento	4
16 Contestazioni fatture	4
17 Messa in mora, procedura d'incasso ed esecutiva	4
18 Ripristino della fornitura	4
19 Deposito di garanzia per consumatori liberi finali con diritto di accesso alla rete	4
20 Fornitura d'energia a prepagamento	4
21 Transito	5
PARTE 2: FORNITURA D'ENERGIA ELETTRICA	5
22 Base del rapporto giuridico	5
23 Prestazioni dell'Azienda	5
24 Misurazione del consumo d'energia	5
25 Dati di misurazione	5
26 Capacità della fornitura d'energia elettrica	5
27 Deroghe e limitazioni / sospensione della fornitura d'energia elettrica	5
28 Sospensione della fornitura a causa del Cliente	6
29 Responsabilità	6
30 Restrizioni	6
PARTE 3: ASPETTI LEGALI	6
31 Sanzioni	6
32 Abusi di prelievo e/o tariffa	6
33 Contestazioni e procedure	6
PARTE 4: DISPOSIZIONI FINALI	6
34 Aggiornamenti di prescrizioni e direttive	6
35 Trasferimento del rapporto giuridico	6
36 Modifiche	6
37 Diritto applicabile	6
38 Entrata in vigore	6

Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights – diritti d'autore)

Tutti i diritti sono riservati. L'uso commerciale di questi documenti è possibile unicamente con l'approvazione dell'Azienda e previa retribuzione. Fatta eccezione per l'uso personale, è vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione o altro uso non autorizzato. L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per gli errori contenuti in questi documenti e si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.

PARTE 1: DISPOSIZIONI GENERALI**1 Scopo e campo d'applicazione**

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) sono applicabili per la fornitura d'energia elettrica della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) a consumatori finali con accesso alla rete (denominati di seguito Clienti) ai sensi della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) e della relativa Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71).
- 1.2 Per l'allacciamento alla rete di distribuzione e l'utilizzo della rete, nonché per la fornitura d'energia elettrica ai consumatori liberi finali con servizio universale, si applicano altre CG, pubblicate sul sito internet dell'Azienda (www.ses.ch).
- 1.3 Restano riservate le normative internazionali, federali, cantonali ed eventualmente comunali applicabili in materia nonché le prescrizioni e disposizioni relative al settore elettrico.
- 1.4 Su richiesta, il Cliente ha il diritto di ricevere un esemplare delle presenti CG e delle relative tariffe. Questi documenti possono inoltre essere consultati nella versione attuale tramite il sito internet dell'Azienda (www.ses.ch). Fa stato la versione pubblicata sul sito internet.

2 Definizioni e abbreviazioni**2.1 AES/VSE**

Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code [DC], Metering Code [MC], Transmission Code, modello di utilizzazione della rete per la rete di distribuzione [NNM-V], modello per l'allacciamento alla rete [NA/RR], le disposizioni relative allo scambio di dati standardizzato per il mercato svizzero dell'elettricità [SDAT-CH]).

2.2 Alimentazione con energia sostitutiva

Si intende la fornitura d'energia elettrica ai consumatori liberi finali che hanno esercitato il diritto di accesso alla rete, senza più un valido contratto di fornitura d'energia elettrica con un fornitore e che consumano energia elettrica dalla rete di distribuzione dell'Azienda).

2.3 Azienda

S'intende la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES). L'Azienda ha la funzione di fornitore d'energia elettrica o di gestore di rete (GRD), oppure può rivestire entrambi i ruoli. Nel caso in cui l'Azienda funge unicamente da fornitore d'energia, il GRD è un terzo (di seguito: terzo GRD / GRD del sito).

2.4 Centro di consumo

L'ubicazione dell'esercizio di un consumatore finale costituente un'unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo, a prescindere dal fatto se dispone di uno o più punti di immissione e di prelievo.

2.5 Cliente:

Per cliente s'intende:

- a. il proprietario o l'avente diritto di superficie, che acquisisce energia elettrica per il proprio consumo;
- b. il locatario (conduttore), che acquisisce energia elettrica per il proprio consumo; Il subconduttore della parte locata (case o appartamenti di vacanza) non è considerato Cliente ai sensi delle presenti CG.
- c. il gestore del raggruppamento ai fini del consumo proprio: ai sensi di legge, i membri della comunità di consumo proprio devono indicare all'Azienda un rappresentante, tramite il quale la fornitura dalla (ed eventualmente nella) rete di distribuzione dell'Azienda viene fatturata e disciplinata;

- d. l'amministratore immobiliare designato dai proprietari di residenze plurifamiliari: per la gestione dei locali in comune (scale, ascensore, ecc.).

2.6 Consumo anno

Per consumo annuo s'intende la somma dell'energia elettrica utilizzata in un anno dal consumatore libero finale per centro di consumo, nonché l'energia prodotta in proprio.

2.7 ECom

Commissione federale dell'energia elettrica.

2.8 Gestore di rete locale (GRD)

Azienda locale che garantisce il transito/trasporto d'energia attraverso le reti elettriche di sua proprietà.

2.9 LAEI

Legge federale sull'approvvigionamento elettrico

2.10 LEne

Legge federale sull'energia

2.11 OAEI

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

2.12 Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2.13 Produttore indipendente

Il proprietario di un impianto di produzione d'energia elettrica.

2.14 Punto di fornitura (punto d'allacciamento)

Corrisponde ai morsetti d'entrata nel DPS (dispositivi di protezione) d'introduzione.

2.15 RCP

Raggruppamento ai fini del consumo proprio

2.16 Tipologia di Clienti**2.16.1 Consumatori finali con servizio universale****a. Consumatori fissi finali (Clienti vincolati)**

Si tratta di consumatori fissi finali come le economie domestiche o altri tipi di consumatori con un consumo annuo inferiore ai 100 MWh per centro di consumo. Questa categoria continua a ricevere energia dall'Azienda (gestore di rete locale), senza la possibilità di scegliere un altro fornitore.

b. Consumatori liberi finali con servizio universale (Clienti eleggibili)

Si tratta di consumatori liberi finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh per centro di consumo che non hanno esercitato il loro diritto d'accesso alla rete (rinuncia).

2.16.2 Consumatori liberi finali che hanno esercitato il diritto d'accesso alla rete (Clienti liberi)

Si tratta di consumatori che hanno un consumo annuo di almeno 100 MWh per centro di consumo e che hanno esercitato il diritto d'accesso alla rete ai sensi della LAEI.

2.17 Transito

Utilizzo della rete per il trasporto d'energia.

3 Accesso al libero mercato

- 3.1 Possono accedere al libero mercato unicamente i consumatori con un consumo annuo di almeno 100 MWh (consumatori liberi finali con servizio universale) per centro di consumo, registrato nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti l'ultima lettura secondo le disposizioni dell'OAEI.
- 3.2 I consumatori liberi finali possono richiedere l'accesso alla rete, ma decidere di non esercitarne il diritto durante l'anno in corso. In questi casi, permane l'obbligo di fornitura dell'Azienda e l'applicabilità delle presenti CG. Per quanto attiene alle tariffe, l'Azienda si riserva d'applicare quelle di mercato.
- 3.3 Resta riservata la regolamentazione contrattuale del consumatore libero finale con l'Azienda per quel che attiene all'alimentazione elettrica con energia sostitutiva ed eventualmente per i casi di forniture parziali (modalità e prezzi previsti in accordi specifici). La medesima categoria di consumatori può richiedere l'accesso alla rete, ma decidere di non esercitarne il diritto durante l'anno in corso. In questi casi permane l'obbligo di fornitura dell'Azienda e l'applicabilità delle presenti Condizioni generali. Per quanto attiene alle tariffe l'Azienda si riserva di applicare quelle di mercato.

4 Esercizio diritto d'accesso alla rete

- 4.1 I consumatori liberi finali con accesso alla rete possono esercitare questo diritto comunicando all'Azienda (o al loro GRD, in caso di terzo

GRD) entro il 31 ottobre di ogni anno che intendono entrare nel libero mercato.

- 4.2 È possibile anche una richiesta parziale di fornitura (banda) da altro fornitore. In questo caso, si procederà con la sottoscrizione di specifici accordi in tal senso.
- 4.3 Il diritto d'accedere per la prima volta alla rete e cambiare quindi fornitore è possibile solo una volta all'anno, cioè con effetto dal 1° gennaio. Una volta ottenuto, l'accesso alla rete non deve essere nuovamente richiesto per gli anni a venire.
- 4.4 Ulteriori dettagli sono regolati, se del caso, negli accordi stipulati tra l'Azienda e i consumatori liberi finali con diritto d'accesso alla rete.

5 Ritorno alla fornitura dell'Azienda

- 5.1 I consumatori liberi finali che hanno esercitato il diritto d'accesso alla rete (e dunque scelto un fornitore terzo), possono decidere di richiedere nuovamente la fornitura d'energia elettrica all'Azienda secondo le modalità d'annuncio specificate nell'articolo 4.1.
- 5.2 I consumatori liberi finali che hanno esercitato il diritto d'accesso alla rete saranno assoggettati alle presenti CG e per principio saranno loro applicate le tariffe di mercato.
- 5.3 Qualora il consumatore libero finale che ha esercitato il diritto d'accesso alla rete decidesse o fosse costretto, in particolare per fallimento del nuovo fornitore, interruzione d'erogazione o quant'altro, a ritornare alla fornitura dell'Azienda, sarà assoggettato alle presenti CG e per principio gli saranno applicate le tariffe di mercato.

6 Costituzione del rapporto giuridico

- 6.1 Il rapporto giuridico nasce con la stipulazione di un contratto di fornitura d'energia elettrica per uno o più punti di fornitura. È fatto salvo l'art. 26.2 delle presenti condizioni.
- 6.2 In caso d'acquisto d'energia elettrica senza contratto di fornitura d'energia elettrica da parte di Clienti con diritto d'accesso alla rete si parla di un'alimentazione con energia sostitutiva da parte del GRD.
- 6.3 Il Cliente permette all'Azienda di consultare per tempo tutti i documenti necessari ai fini della fornitura di energia (per esempio documento d'identificazione).

7 Fine del rapporto giuridico

- 7.1 Il contratto ha una durata determinata, indicata nel documento contrattuale. Il rinnovo tacito del contratto è escluso. Alla scadenza contrattuale, il Cliente è responsabile per il proseguimento del proprio approvvigionamento d'energia elettrica in tutti i propri centri di consumo.
- 7.2 Con la fine del rapporto giuridico, fino a questa scadenza sono esigibili tutte le pretese finanziarie da parte dell'Azienda nei confronti del Cliente. Il Cliente deve pagare tutti i costi maturati fino alla lettura del contatore.
- 7.3 Il non utilizzo di apparecchiature elettriche o d'impianti non conduce alla fine del rapporto giuridico.
- 7.4 Se dal comportamento del Cliente o dalle circostanze emerge che il Cliente non procede alla rimozione dei difetti all'impianto o che non è in grado di soddisfare i suoi impegni, il rapporto giuridico può essere rescisso immediatamente.
- 7.5 In caso di fallimento del Cliente, il rapporto giuridico termina senza disdetta. Il Cliente è considerato fallito se nei suoi confronti è in atto un procedimento fallimentare o se è aperta un'altra procedura d'insolvenza o se si dichiara insolvente.

8 Disdetta straordinaria

- 8.1 Ognuna delle parti ha il diritto di disdire anticipatamente il contratto per motivi gravi.
- 8.2 La disdetta straordinaria deve essere notificata per iscritto con preavviso di 30 (trenta) giorni per una scadenza qualsiasi. Sono considerati motivi gravi in particolare:
- la rivendita d'energia a terzi;
 - il mancato pagamento nei termini stabiliti contrattualmente;
 - la carenza o mancata fornitura d'energia a monte;
 - la modifica delle condizioni di base dell'allacciamento;
 - l'arresto o il dislocamento dell'attività;
 - la violazione di altri obblighi contrattuali, allorquando nonostante la comminatoria della disdetta e la fissazione di un adeguato termine, continuano le violazioni d'impegni rilevanti sanciti dal contratto.

- 8.3 La disdetta anticipata del contratto è eseguita senza pregiudizio dei diritti e/o pretese esistenti che una parte può far valere contro l'altra. Inoltre, non dispensa l'altra parte di adempiere agli obblighi dovuti prima della validità della disdetta anticipata.
- 8.4 Gli eventuali costi legati alla fornitura di energia elettrica a monte in caso di contratti pluriennali sono a carico del cliente.

9 Scambio d'informazioni e obblighi di notifica

- 9.1 Il Cliente notifica all'Azienda al minimo con 5 giorni lavorativi di preavviso tutte le modifiche dei suoi dati, con la data esatta di modifica come segue:
- il venditore notifica il cambiamento di proprietà del bene immobile o l'appartamento, con indicazione del nuovo indirizzo;
 - il locatore, rispettivamente il locatario, notifica il trasloco con il nuovo indirizzo;
 - il locatore notifica il cambiamento del locatario;
 - il proprietario di un bene immobile con un'amministrazione, notifica il cambiamento dell'amministrazione del bene immobile con il nuovo indirizzo;
 - il gestore del RCP notifica il cambiamento proprio nonché dei membri del RCP con indicazioni della parte uscente, rispettivamente entrante.
- 9.2 In caso di notifica ritardata, l'Azienda ha il diritto di chiedere al Cliente un indennizzo per il lavoro causato.
- 9.3 Se il cambiamento del locatario non viene notificato, il proprietario risponde in via sussidiaria per tutte le pretese di questo rapporto contrattuale e per eventuali ulteriori costi che non possono essere pretesi dal locatario.

10 Protezione dei dati

- 10.1 Nella registrazione ed elaborazione dei dati l'Azienda si attiene alle norme della legislazione federale e cantonale sulla protezione dei dati.
- 10.2 L'Azienda rileva, memorizza, elabora e gestisce i dati di misura, le informazioni relative all'impianto e al Cliente che sono necessarie in particolare per i rilevamenti, la contabilizzazione, la fatturazione, la gestione delle periodicità di controllo e il conguaglio del rapporto contrattuale.
- 10.3 Il Cliente autorizza l'Azienda a memorizzare e a valutare i dati raccolti.
- 10.4 Il Cliente autorizza l'Azienda, nell'ambito dell'esecuzione del rapporto giuridico, a chiedere informazioni sul proprio conto e a trasmettere a terzi dati relativi alle sue abitudini di pagamento.
- 10.5 Il cliente autorizza l'Azienda a coinvolgere anche terzi per il trattamento dei dati di misura e a trasmettere a terzi i dati di misura e i dati dei Clienti. Il Cliente prende atto e accetta che i dati possano anche essere trasmessi all'estero.
- 10.6 I membri del RCP permettono all'Azienda di trasmettere i dati di consumo proprio al gestore del RCP.

11 Svincolo trasmissione informazioni/dati personali (terzo GRD)

- 11.1 Il Cliente autorizza l'Azienda a chiedere direttamente al GRD del sito tutte le informazioni e i dati necessari ai fini del contratto di fornitura d'energia elettrica; allo stesso tempo, autorizza il GRD del sito a trasmetterli direttamente all'Azienda.
- 11.2 Qualora il GRD del sito ne facesse esplicita richiesta, il Cliente confermerà il tenore del contratto in questione al GRD del sito, invitandolo nel contempo a fornire all'Azienda tutte le informazioni/dati, nonché la necessaria collaborazione ai fini della concretizzazione del contratto di fornitura d'energia elettrica sottoscritto.
- 11.3 I dati di misura del sito dovranno essere trasmessi dal GRD del sito all'Azienda in conformità alle esigenze legali e alle prescrizioni del settore elettrico (SDAT CH di AES/VSE).
- 11.4 Il Cliente autorizza l'Azienda a trasmettere al proprio fornitore d'energia in qualità di fornitore principale dell'energia messa a disposizione del Consumatore finale libero, tutti i suoi dati personali, le informazioni e i consumi che lo riguardano.
- 11.5 L'Azienda è autorizzata a trasmettere tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti previsti dalla LAEI e i documenti richiesti alle autorità competenti secondo l'art. 25 cpv. 1 della LAEI.

12 Messa a disposizione dei dati di misura (terzo GRD)

- 12.1 Il Cliente autorizza l'Azienda a utilizzare i dati di misura forniti dal terzo GRD per la fatturazione dell'energia elettrica relativa allo specifico sito.
- 12.2 Il Cliente è tenuto a prendere tutte le misure necessarie per il rapporto con il terzo GRD durante l'intera validità del contratto sottoscritto con l'Azienda, al fine di garantire la corretta e regolare trasmissione dei dati di conteggio forniti dal terzo GRD.
- 12.3 È esclusa la responsabilità dell'Azienda per inadempienza contrattuale a seguito della mancata trasmissione di informazioni e dati per cause attribuibili al Cliente o al terzo GRD del sito.

13 Tariffario

- 13.1 Con l'utilizzo dei servizi offerti, il Cliente accetta i prezzi fissati nelle appendici del contratto sottoscritto con l'Azienda.
- 13.2 Salvo indicazione contraria nel contratto o nelle relative appendici, tutti i prezzi indicati sono intesi senza tasse e tributi di qualsiasi natura, che rimangono a carico del Cliente.

14 Rimunerazione energia produttori indipendenti

L'energia generata da produttori indipendenti, secondo la Legge sull'energia (LEne; RS 730.0) e relative Ordinanze, è ripresa secondo i parametri di prezzo previsti dalle predette normative e secondo il tariffario pubblicato sul sito internet dell'Azienda (www.ses.ch).

15 Fatturazione e condizioni di pagamento

- 15.1 La fatturazione al Cliente avviene periodicamente entro i termini stabiliti dall'Azienda.
- 15.2 Le fatture devono essere pagate entro e non oltre la scadenza indicata sulle stesse.
- 15.3 Il Cliente non ha il diritto di compensare eventuali pretese con le fatture dell'Azienda.
- 15.4 L'Azienda allestisce le fatture sulla base di dati derivanti dai propri conteggi oppure sulla base di dati di conteggio ricevuti dal terzo GRD e sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente. Le registrazioni sono considerate esatte se da accertamenti tecnici e amministrativi dell'Azienda e/o del GRD terzo non risultano elementi comprovanti l'inesattezza di tali registrazioni, anche se il Cliente contesta la fattura. Eventuali errori possono essere rettificati entro 5 (cinque) anni.
- 15.5 Nel caso in cui la misurazione dei consumi dei singoli membri di un RCP è delegata all'Azienda, tutti i membri sono solidalmente responsabili per il pagamento della somma dovuta all'Azienda.
- 15.6 Il proprietario dell'immobile allacciato è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo d'energia e dell'eventuale abbonamento di potenza concernente eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini. La temporanea inattività d'impianti o apparecchi d'uso stagionale o comunque saltuario, non giustifica la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dell'eventuale abbonamento di potenza e/o degli altri costi fissi.

16 Contestazioni fatture

- 16.1 Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fattura, il Cliente può contestare la fattura tramite reclamo di cui all'art. 33.3 per iscritto indicandone i motivi.
- 16.2 Se il Cliente rinuncia a contestare la fattura entro i termini, questa è considerata accettata. Il Cliente non ha il diritto di rifiutare il pagamento della fattura.
- 16.3 Se le contestazioni riguardano solo un importo parziale della fattura, l'Azienda può chiedere al Cliente il pagamento della parte non contestata della stessa entro i regolari termini di pagamento.
- 16.4 L'Azienda è responsabile di garantire che vengano accuratamente contabilizzate le proprie prestazioni fornite. Eventuali errori possono essere rettificati entro 5 anni.

17 Messa in mora, procedura d'incasso ed esecutiva

- 17.1 L'Azienda indirizza un sollecito scritto al Cliente in ritardo con il pagamento, intimandogli un nuovo termine, scaduto il quale viene inviato un secondo sollecito scritto, dopodiché la diffida di pagamento.

- 17.2 Dopo la scadenza del termine di pagamento, al Cliente vengono fatturate le spese derivanti dal ritardo di pagamento (affrancatura, penalità, servizio d'incasso, interessi di mora, sospensione/interruzione della fornitura), secondo quanto predisposto nel tariffario di cui al Tariffario spese e costi amministrativi.
- 17.3 Scaduto il termine assegnato con la diffida, senza che il Cliente abbia esercitato la facoltà di reclamo di cui all'art. 33.3, l'Azienda può:
 - a. procedere con l'interruzione dell'erogazione d'energia elettrica (vedi art. 28), oppure
 - b. chiedere al terzo GRD l'interruzione dell'erogazione d'energia elettrica, e/o
 - c. procedere con la procedura esecutiva.
- 17.4 L'Azienda non risponde per danni causati in seguito alla sospensione della fornitura d'energia elettrica a Clienti in ritardo con i pagamenti.
- 17.5 Se il contratto di fornitura si conclude (ad esempio nei casi di disdetta straordinaria), gli obblighi di pagamento di cui sopra decadono dal giorno successivo alla fine del contratto, ritenuto che decade altresì l'obbligo di fornitura da parte dell'Azienda.

18 Ripristino della fornitura

- 18.1 Il ripristino della fornitura avviene se è ossequiata una delle seguenti condizioni:
 - pagamento integrale dello scoperto e delle spese della procedura di incasso, giudiziario o generate in altro modo all'Azienda;
 - definizione di un pagamento rateale e/o posa di un contatore a prepagamento (fino almeno al pagamento integrale del saldo degli scoperti). L'Azienda si riserva il diritto di mantenere il contatore a prepagamento anche per il pagamento delle fatture d'energia elettrica corrente qualora nutrisse dubbi sulla solvibilità del Cliente, o nei casi di reiterati ritardi nei pagamenti.
- 18.2 Nel caso di un Cliente moroso e/o inadempiente che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda, è possibile condizionare al pagamento degli importi scoperti arretrati il ripristino della fornitura all'impianto che ha causato la perdita.

19 Deposito di garanzia per consumatori liberi finali con diritto di accesso alla rete

- 19.1 L'Azienda ha il diritto di chiedere una garanzia finanziaria. Su scelta dell'Azienda, il versamento della garanzia può avvenire in contanti o dietro deposito di una cauzione/fidejussione. Di regola l'importo della cauzione non può superare il costo del presumibile consumo semestrale.
- 19.2 È facoltà dell'Azienda rinunciare alla richiesta di una garanzia allorché il rischio di perdita dell'Azienda è minimo. Possono essere inoltre esentati dal pagamento della garanzia enti pubblici (federali, cantonali e comunali) o società anonime a partecipazione maggioritaria di enti pubblici.
- 19.3 In caso di modifica delle circostanze o dei consumi, è facoltà dell'Azienda procedere a un adeguamento, rispettivamente a un aumento, dell'importo della garanzia prelevata in precedenza.
- 19.4 Le garanzie vengono restituite con la cessazione del rapporto commerciale, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell'Azienda. Al momento della restituzione delle garanzie versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino per i conti di risparmio.
- 19.5 Le cauzioni non ritirate passano in proprietà all'Azienda dopo 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto commerciale con il Cliente. L'Azienda procederà in ogni tempo a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti qualora, anche dopo 10 (dieci) anni, venissero presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito nonché la legittimazione a richiedere la restituzione (per esempio certificati ereditari, ecc.).

20 Fornitura d'energia a prepagamento

- 20.1 L'Azienda propone e, in particolari casi, impone ai propri Clienti finali dei sistemi di fornitura d'energia a prepagamento, con un incasso anticipato.
- 20.2 Nei casi di importi scoperti (mancati pagamenti) e in caso di ripetuti ritardi di pagamento, oppure se sussistono dubbi fondati sullo stato di insolvenza del Cliente, l'Azienda ha il diritto di imporre delle modalità d'incasso anticipato. Possono essere riscossi gli importi arretrati nonché i consumi correnti e quelli preventivabili per il futuro.

- 20.3 Il conteggio dell'energia realmente fornita avviene almeno una volta all'anno, dopo la lettura dei contatori.
- 20.4 Gli importi incassati in anticipo e che eccedono il reale consumo, previa deduzione di eventuali importi scoperti, sono o rimborsati al Cliente o riportati al periodo di fatturazione successivo.
- 20.5 Nel caso di cessazione del contratto commerciale, le eventuali eccedenze riscontrabili sul conto Cliente dopo la lettura finale del contatore, dedotti tutti i costi e le fatture scoperte, verranno riversate al Cliente.
- 20.6 Sugli importi incassati in anticipo non viene corrisposto nessun interesse.
- 20.7 I costi per l'attivazione, la gestione corrente e la soppressione, come pure i costi aggiuntivi in questo contesto, sono a carico del Cliente secondo quanto previsto nel Tariffario spese e costi amministrativi.
- 20.8 L'Azienda non risponde per eventuali danni a cose e/o, così come per qualsiasi conseguenza finanziaria per il Cliente, derivanti dalla sospensione dell'erogazione d'energia a seguito della mancata ricarica del sistema a prepagamento da parte del Cliente.

21 Transito

- 21.1 L'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, metterà a disposizione la rete per il transito d'energia elettrica destinata a terzi, secondo quanto disposto dalle norme vigenti.
- 21.2 Le condizioni del transito per i consumatori liberi finali vengono fissate in appositi contratti stipulati tra le parti. Si applicano le CG per gli allacciamenti alla rete di distribuzione d'energia elettrica e l'utilizzo della rete.

PARTE 2: FORNITURA D'ENERGIA ELETTRICA

22 Base del rapporto giuridico

- 22.1 Al Cliente spetta la creazione delle condizioni necessarie alla fornitura d'energia elettrica.
- 22.2 Il Cliente può utilizzare l'energia elettrica solo allo scopo convenuto. In particolare, il Cliente non può trasmettere l'energia a terzi senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Azienda, eccezion fatta a sublocatori nelle abitazioni.
- 22.3 In deroga al capoverso precedente, i produttori indipendenti sono autorizzati a produrre e immettere in rete l'energia secondo quanto indicato nelle CG d'allacciamento.

23 Prestazioni dell'Azienda

- 23.1 L'Azienda fornisce al Cliente energia elettrica a condizione che il Cliente abbia fatto uso del suo diritto d'allacciamento alla rete o a condizione che esistano validi contratti d'allacciamento alla rete e di utilizzo di rete con un terzo GRD (GRD del sito).
- 23.2 Per l'allacciamento del Cliente alla rete di distribuzione e per l'utilizzo della rete, inclusi la misurazione e il computo dell'energia elettrica fornita, si applicano le condizioni del responsabile GRD (Azienda o terzo GRD).

24 Misurazione del consumo d'energia

- 24.1 Per la determinazione del consumo d'energia fa stato unicamente l'indicazione dei contatori ufficiali forniti dall'Azienda o dal terzo GRD. In casi particolari, il consumo d'energia può essere fissato o stimato forfaitariamente.
- 24.2 Il GRD disciplina la misurazione dell'energia e le apparecchiature necessarie. Assicura la trasmissione e la registrazione dei dati di consumo nonché la correttezza di questi dati.
- 24.3 L'Azienda non si assume la responsabilità per la messa a disposizione del punto di prelievo la fornitura d'energia elettrica da parte del terzo GRD nonché per la correttezza dei dati di misurazione. È esclusa qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenti danni.
- 24.4 Eventuali errori di misurazione vengono trattati giusta l'art. 31 delle CG per la fornitura d'energia elettrica (consumatori finali con servizio universale).

25 Dati di misurazione

- 25.1 Il competente GRD (Azienda o terzo GRD) è responsabile per la correttezza dei dati di lettura (dati di misurazione).

- 25.2 L'Azienda non è responsabile per fatturazioni errate tra terzi e il Cliente.

26 Capacità della fornitura d'energia elettrica

- 26.1 L'Azienda è esclusivamente responsabile per la fornitura d'energia elettrica secondo il contratto di fornitura. L'energia è ritenuta fornita con la messa a disposizione dei dati al gruppo di bilancio, nel quale si trova il punto di misurazione del Cliente. La fornitura fisica compete al relativo GRD (Azienda o terzo GRD).
- 26.2 In caso di mancata formalizzazione contrattuale dell'offerta vincolante, il Cliente è tenuto a risarcire l'Azienda gli eventuali costi legati alla fornitura di energia elettrica a monte.
- 26.3 L'Azienda fornisce l'energia elettrica tramite la propria rete o la rete di un terzo GRD, secondo le disposizioni della norma EN 50160 relative alla qualità della tensione e alla frequenza, ma non garantisce un'alimentazione senza interruzione.
- 26.4 In caso di un terzo GRD, l'Azienda (che in questo caso è solamente fornitore d'energia) non garantisce nessuna alimentazione senza interruzione o nemmeno una qualità d'alimentazione del sito. Questi due elementi sono di responsabilità del GRD locale e/o dei gestori delle reti regionali o nazionali a monte.
- 26.5 Il Cliente dal canto suo si assume la responsabilità del rispetto delle disposizioni legali in vigore sull'utilizzo dell'energia elettrica.

27 Deroghe e limitazioni / sospensione della fornitura d'energia elettrica

- 27.1 Nel caso in cui l'Azienda fungesse anche da GRD, essa ha il diritto di limitare, interrompere o sospendere la fornitura d'energia elettrica senza preavviso in caso di:
- forza maggiore, guerra, atti terroristici, situazioni simili alla guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi straordinari (come ad esempio incendi, esplosioni, inondazioni, allagamenti, altri eventi causati dall'acqua, gelo, fulmini, eventi causati dal vento o da tempeste, eventi causati dalla neve, masse di neve, sovraccarico e guasti sulla rete, riduzione di produzione dovuti alla scarsità d'acqua, come pure impossibilità di fornitura dovuta ad altre ragioni imperiose),
 - in caso di limitazione per ragioni operative (riparazioni, lavori di ristrutturazione e ampliamento, interruzioni della fornitura da parte del fornitore d'energia dell'Azienda o in caso di penuria di rifornimenti sul mercato), incidenti, rispettivamente
 - situazioni di pericolo per persone, animali, l'ambiente o cose, per le misure necessarie in caso di mancanza d'energia elettrica nell'interesse del mantenimento dell'approvvigionamento d'energia elettrica, nonché
 - in caso di misure ordinate dall'autorità.
- Per quanto concerne la fornitura di energia elettrica attraverso la rete di un terzo GRD, vedasi l'art. 26.3
- 27.2 Se la fornitura fisica viene sospesa a causa di forza maggiore, in particolare in caso di perturbazione sulla rete, è sospeso l'obbligo di acquisto d'energia elettrica del Cliente; il Cliente è quindi autorizzato a rifornirsi dell'energia elettrica necessaria da un terzo e non è tenuto alla remunerazione all'Azienda per l'energia non acquistata.
- 27.3 Nei casi sopra descritti, i produttori indipendenti dovranno provvedere al disinserimento automatico dei propri impianti di produzione dalla rete dell'Azienda.
- 27.4 Il Cliente è invitato ad attuare tutte le necessarie disposizioni tecniche atte a ridurre al minimo le conseguenze relative a perturbazioni/limitazioni/sospensioni nella fornitura d'energia elettrica.
- 27.5 Per ovviare a conseguenze e danni derivanti dalle situazioni sopra descritte, il Cliente è invitato a stipulare un'adeguata assicurazione o a dotarsi di un gruppo di continuità.
- 27.6 In casi d'interruzioni e limitazioni della fornitura d'energia prevedibili e/o decise dall'Azienda, queste verranno segnalate preventivamente e tempestivamente al Cliente.
- 27.7 In ogni caso, l'Azienda provvederà al ripristino della fornitura nel minor tempo possibile, al fine di limitare i disagi ai suoi Clienti.
- 27.8 È esclusa ogni responsabilità dell'Azienda e/o richiesta di indennizzo da parte di Clienti e produttori indipendenti a seguito di interruzioni e/o limitazioni e sospensioni della fornitura di energia per i casi indicati negli articoli 27 e 28 delle presenti CG, nonché dal suo ripristino, che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.

28 Sospensione della fornitura a causa del Cliente

- 28.1 L'Azienda ha il diritto, previa esplicita comminatoria scritta con l'assegnazione di un termine adeguato, specificante espressamente le conseguenze dell'inadempimento, di interrompere la fornitura d'energia elettrica o di chiedere al GRD del sito l'interruzione della fornitura d'energia elettrica, in particolare nei seguenti casi:
- in caso di inadempimento o di non pagamento da parte del Cliente nei confronti dell'Azienda, rifiuto dei pagamenti di future fatture oppure se non esistono garanzie che il Cliente pagherà le future fatture;
 - il Cliente non presenta tempestivamente le garanzie richieste;
 - il Cliente agisce in modo da eludere un corretto conteggio dell'energia prelevata o dissimula in altro modo i dati forniti dal GRD;
 - il Cliente viola gravemente elementi essenziali delle presenti CG.
- 28.2 Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare, anche senza avvertimento alcuno, qualsiasi apparecchio o impianto difettoso e tale da presentare rischi d'incendio o da mettere in pericolo persone e/o cose. In questa evenienza, l'Azienda comunica tempestivamente con un rapporto scritto al Cliente e al proprietario dell'immobile le ragioni dell'avvenuto intervento e le modifiche richieste.
- 28.3 La sospensione della fornitura d'energia elettrica da parte dell'Azienda non liberano il Cliente dal suo obbligo di pagamento o di copertura degli oneri dell'Azienda. Restano riservati i diritti delle parti per i casi di disdetta straordinaria di cui all'art. 8 delle presenti CG.
- 28.4 In caso d'elusione intenzionale alle disposizioni del tariffario e del prodotto da parte del Cliente o dei suoi incaricati e in caso di acquisto d'energia illegale, il Cliente deve pagare l'importo totale dovuto maggiorato degli interessi, e un indennizzo per i disagi causati all'Azienda. L'Azienda si riserva il diritto di sporgere denuncia.
- 28.5 Il Cliente non ha nessun diritto all'indennizzo in caso di sospensione legale della fornitura di energia elettrica.

29 Responsabilità

- 29.1 La responsabilità dell'Azienda è regolamentata dalle norme legislative in materia d'elettricità e dalle altre disposizioni vincolanti in materia di responsabilità civile.
- 29.2 È esclusa qualsiasi ulteriore altra responsabilità al di fuori di quanto sopra, fatto salvo un eventuale diverso accordo fra le parti.
- 29.3 L'Azienda non risponde in nessun caso dei danni diretti e indiretti (quali la perdita di guadagno) conseguenti alla perdita di dati.
- 29.4 L'Azienda non risponde in nessun caso dei danni causati dall'uso illecito e non conforme al contratto dei suoi servizi.
- 29.5 L'Azienda non si assume in particolare nessuna responsabilità per eventuali danni a persone, a cose materiali e immateriali, patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti, o danni relativi al malfunzionamento delle apparecchiature/impianti e infrastrutture del Cliente, derivanti dall'interruzione/sospensione o limitazione della fornitura di energia elettrica o dal suo ripristino.
- 29.6 È esclusa inoltre la responsabilità dell'Azienda per danni diretti o indiretti derivanti dalle variazioni di tensione e di frequenza, o da perturbazioni di rete.

30 Restrizioni

La fornitura o il transito d'energia elettrica sono limitati dalle condizioni del singolo allacciamento, fondato a sua volta sulla capacità tecnica della rete. Si rimanda su questo punto alle specifiche CG degli allacciamenti dell'Azienda.

PARTE 3: ASPETTI LEGALI

31 Sanzioni

- 31.1 L'Azienda si riserva di procedere contro i contravventori delle presenti CG a norma del diritto Svizzero.
- 31.2 Restano riservate le disposizioni penali.

32 Abusi di prelievo e/o tariffa

- 32.1 Qualora il Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.
- 32.2 L'Azienda si riserva di denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria penale e civile.

33 Contestazioni e procedure

- 33.1 Per contestazioni di ordine tecnico fa stato il giudizio dell'ESTI al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.
- 33.2 Le controversie e i casi di contestazioni nell'ambito di approvvigionamento elettrico sono decise dalle autorità stabilite dal diritto cantonale, riservate le competenze attribuite alla Commissione dell'energia elettrica (ElCom). Quest'ultime sono regolarizzate dalla LAEI e dalla relativa Ordinanza. Il Cliente che intende contestare le decisioni dell'Azienda può rivolgersi all'ElCom, in particolare per quanto concerne:
- l'accesso alla rete;
 - le condizioni per la sua utilizzazione;
 - le tariffe (di fornitura e di transito).
- 33.3 Eventuali reclami contro la fattura per la fornitura di energia elettrica devono essere inoltrati per iscritto entro 10 giorni dalla data di fattura all'Azienda. In caso di mancato reclamo entro il termine prefissato e in caso di non pagamento della fattura dopo i solleciti e la diffida di pagamento, la fattura è equiparata ad una decisione giudiziale definitiva (ex art. 80 cpv. 2 LEF).

PARTE 4: DISPOSIZIONI FINALI

34 Aggiornamenti di prescrizioni e direttive

Laddove le presenti CG rinviano a prescrizioni di legge o a direttive del settore, esse valgono con riferimento anche a tutte le modifiche future di dette prescrizioni o direttive.

35 Trasferimento del rapporto giuridico

L'Azienda è autorizzata a trasferire a terzi il rapporto giuridico con tutti i diritti e gli oneri inerenti le presenti CG.

36 Modifiche

- 36.1 **Le presenti CG possono essere modificati dall'Azienda in ogni momento, completamente o parzialmente.**
- 36.2 L'Azienda comunica al Cliente in modo appropriato le modifiche sostanziali, mediante un preavviso di un mese. In caso di divergenza tra l'esemplare cartaceo in possesso del Cliente e quello pubblicato sul sito internet dell'Azienda, fa stato la versione aggiornata pubblicato in internet dall'Azienda (www.ses.ch).

37 Diritto applicabile

- 37.1 È applicabile il diritto svizzero.
- 37.2 Foro competente per ogni contestazione è quello della sede dell'Azienda.

38 Entrata in vigore

- 38.1 Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
- 38.2 Le presenti Condizioni generali sostituiscono e annullano:
- le precedenti CG, entrate in vigore il 1° gennaio 2020;
 - ogni altra disposizione / prescrizione e tariffa dell'Azienda incompatibile o in contrasto con il presente testo e le normative vigenti.
- 38.3 L'Azienda è autorizzata ad adeguare le proprie CG all'eventuale modifica delle normative legislative. In tutti gli altri casi, il Cliente ha il diritto di disdire anticipatamente il contratto per la data dell'entrata in vigore delle modifiche senza subire conseguenze finanziarie, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda. Senza la disdetta, le modifiche sono considerate accettate dal Cliente.